

MACAGGI. Onorevoli colleghi, io farò un discorso di intenzioni e di proporzioni più modeste che non quello del mio egregio collega Giacobone.

Sarebbe vano il dissimularselo: il Paese assiste indifferente alla discussione del progetto di un nuovo Codice di procedura penale.

Il Paese, al quale è stato detto che ha un'anima rinnovellata, crederebbe di spreccarla se la piegasse ad occuparsi della rinnovazione delle leggi regolatrici della sua vita interna. Esso la volge tutta all'esterno, preoccupato del clangore delle armi, assorto nel desiderio d'impero: crede ogni altra cosa di lieve importanza quando *majora premunt*, o ciò che si crede essere cosa maggiore.

Fatto sta che noi discutiamo di una grande riforma a Camera sì e no mezzo deserta, fra la completa indifferenza della stampa e del Paese.

A quest'ora forse oratore più potente di me potrebbe tentare ancora di trattare delle riforme del codice ampiamente e lungamente; a me non è consentito che di aggiungere brevi considerazioni entro i limiti del mio ordine del giorno.

Se non mi fosse toccato di parlare così oltre nella discussione, avrei voluto intrattarvi altresì di certe particolarità di espressione del nuovo codice. Ma non è il caso di indugiare sopra le cose piccole; e passino quindi le innovazioni filologiche, passi pure la nuova arbitraria distinzione tra procedimento e giudizio, tra imputato ed accusato. Del resto tutto il linguaggio umano è convenzionale; basta intendersi; e poi una porzione considerevole del progresso delle scienze morali consiste nel dare nuovi nomi alle cose e nuovi significati ai nomi: *rerum nomina amissimus*.

Ma più strano è il significato attribuito alla parola *giudice* che, nel testo del codice, è presa a significare indifferentemente e il giudice singolo e il collegio giudicante.

Ora questa è un'offesa alla lingua nazionale, che ci offriva, nel suo inesauribile tesoro, una parola che avrebbe soddisfatto allo intento, la parola *magistrato*, che si presta anche al significato collettivo.

Pare si abbia fretta, pure con la nomenclatura, di convolare al giudice unico, verso cui sospirano e tendono le palme i magistrati, sperando di trovare nella riforma un miglioramento alle loro condizioni di stipendio, e di carriera.

Onde il giudice può significare nel dizio-

nario del nuovo codice anche il Tribunale o la Corte.

Il progetto rifulge di pregi. È inutile ricordarlo, poichè per questo tante lodi sono state fatte all'illustre guardasigilli; e di lodi lo ha quasi soffocato or ora l'egregio collega Giacobone, talchè quasi più non ne gradirebbe; sarebbe una superfetazione.

Certo, di pregi questo codice ne ha molti e insigni, onde duole tanto più dovervi ravvisare delle mende e delle mende gravi, che ne offuscano i pregi.

Il difetto principale sta nella menomata guarentigia della difesa: donde la ragione di essere del mio ordine del giorno, il quale insiste sopra un argomento già abbondantemente trattato, ma che non sarà mai trattato a sufficienza, perchè sta qui il midollo spinale, la chiave di volta di un codice di procedura penale; pressochè tutto il resto è accessorio, è tecnica.

Contro le garanzie della difesa si era armato in resta il relatore del Senato. Ma anche sfrondate le intemperanze di quella relazione, il pericolo rimane. Io penso che anche nel testo del codice, presentato dall'illustre guardasigilli e sostenuto dalla Commissione della Camera, permanga una offesa non lieve a quelli che non invano sono detti i sacri diritti della difesa.

I fumi reazionari che si levano dalla relazione senatoria, possono dirsi scomparsi; quei sentimenti di reazione furono ripudiati espressamente dall'onorevole guardasigilli, se io ben ricordo il discorso suo di pochi giorni fa.

Certe espressioni che si leggono nella relazione senatoria relativamente alla difesa, vorrei poter cancellare dalla memoria, soprattutto dopo le savie parole del collega Indri. Senonchè quanto in quella relazione è detto, non è una voce passata che più non possa avere eco.

Voi, egregi colleghi, avete udito l'onorevole guardasigilli il quale ci ha assicurato che la Commissione di coordinamento, mista di deputati e senatori, terrà gran conto così dei voti espressi dal Senato, come dei voti espressi dalla Camera dei deputati.

Non sappiamo dunque sino a qual punto la moderazione introdotta nello spirito di reazione del Senato da parte della Commissione della Camera, potrà trionfare nella Commissione coordinatrice.

Poichè si dovrà tener conto dei voti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, ed essi stanno in perfetta antinomia, noi non sappiamo se prevarranno gli uni o gli altri